

TRIBUNALE DI ROVIGO

Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(art. 567 c.p.p.)

Il Giudice del TRIBUNALE DI ROVIGO

Dott. ssa SARA ZEN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

K.B.A., nato a L. il (...), residente in P. V. in via R. n 36 int. 1.

Libero assente

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli art. 571 c.p., perché, colpendo il figlio minore B.K.A. al viso quale conseguenza ai capricci del bambino, abusava dei mezzi di correzione e di disciplina propri della sua qualità di genitore, cagionando al piccolo lesioni sulla parte sinistra del volto.

In Poro Viro, accertato il 9.1.2020.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dott.ssa Claudia Favaretti VPO delegato.

Difensore di fiducia Avv. ...del foro di Rovigo, presente.

Svolgimento del processo

Disposta citazione diretta a giudizio di K.B.A. per rispondere del reato di cui in rubrica, all'udienza del 18/1/21, assente l'imputato assistito da difensore di fiducia, veniva dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove così come richieste dalle parti.

All'udienza del 16/11/21 venivano escussi i testi d'accusa C.G. (C.C. Porto Viro), C.F. (N.O.R. Rovigo), V.M. (assistente sociale Distretto 2- Ulss 5 Adria), F.T. (insegnante scuola primaria - Istituto Comprensivo di Porto Viro) . Il Pubblico Ministero rinunciava all'escussione del teste B.M., e produceva fotografie a colori del volto del minore K.B.A..

All'udienza del 7/12/21 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria, utilizzabili gli atti acquisiti, le parti concludevano come da verbale e veniva pronunciata la presente sentenza.

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria svolta si ritiene provata oltre ogni dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione rivolta ai C.C. di Porto Viro e ai servizi sociali di Adria (U. - Consultorio familiare) il 9.1.2020 dalle maestre della scuola primaria "Istituto comprensivo Statale" di Porto Viro per un presunto episodio di violenza commesso nei confronti del minore K.B.A., nato nel (...) e frequentante la prima elementare.

Nello specifico, all'udienza del 16/11/21 veniva escussa l'insegnante di matematica/scienze/inglese del minore, F.T., la quale dichiarava che una mattina di gennaio del 2020 A. si presentava in classe con il volto palesemente gonfio e segnato da dei lividi sulla guancia. Alla richiesta di spiegazioni da parte della maestra, il bambino rispondeva di essere stato picchiato dal padre il quale si era molto arrabbiato quando aveva scoperto che il figlio aveva provato a disegnare/scrivere su un quaderno ancora intonso che invece doveva essere conservato come quaderno di scorta di matematica. A quel punto la F. segnalava immediatamente l'accaduto alla referente di plesso e al dirigente scolastico B.M., il quale consigliava alle maestre di scattare delle fotografie del volto del bambino. Tali immagini venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento dopo essere state riconosciute dalla teste all'udienza del 16/11/21: da esse, in effetti, si evince chiaramente la tumefazione sul viso di A..

La teste, comunque, aggiungeva che il bambino aveva tenuto sempre un atteggiamento sereno, non sussistendo nulla da segnalare dal punto di vista comportamentale, e che non erano mai emersi episodi simili prima di allora, né successivamente.

Dopo di ciò venivano allertati i Carabinieri di Porto Viro e i servizi sociali del Comune di Adria.

Il teste C. (C.C. Porto Viro) all'udienza del 16/11/21 dichiarava che, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del dirigente scolastico, dott. B., e dopo aver interloquuto con i servizi sociali di Adria, si recava presso l'abitazione del nucleo familiare, sita in via R. n. 36 a P. V., per verificare le condizioni generali dell'abitazione e le condizioni di vita dei K.. L'appartamento si presentava complessivamente in ordine e pulito, anche se sembrava che l'unico vano abitato fosse l'area

salotto/cucina in cui erano stesi grandi tappeti e posizionati spaziosi divani. Apparentemente solamente in tale locale si svolgeva l'intera quotidianità sia diurna che notturna della famiglia, dato anche che le restanti camere si presentavano completamente vuote e prive di riscaldamento. Da successive indagini emergeva che non erano state aperte ulteriori posizioni in carico ai servizi sociali rispetto al predetto nucleo familiare, nè erano stati segnalati accessi del minore all'ospedale di Adria o di Porto Viro, se non per un accesso datato 8/3/18 per una tumefazione accidentale del piede sinistro.

L'assistente sociale del Comune di Adria, V.M., riferiva di aver effettuato una visita domiciliare circa dopo 3/4 giorni dall'intervento dei Carabinieri, riscontrando le medesime peculiarità della gestione della quotidianità in un unico ambiente già sopra descritte. In loco erano presenti la sorella di due anni, la mamma e il papà del bambino, il quale, spiegando la sua versione dei fatti, dichiarava che in un pomeriggio di gennaio A. stava facendo i compiti sotto la sua supervisione, ma si distraeva continuamente indirizzando la propria attenzione verso il cellulare e la televisione. A quel punto, allora, l'odierno imputato si arrabbiava molto e per punirlo gli sferrava uno schiaffo che faceva perdere l'equilibrio al minore il quale andava a sbattere con la guancia contro una sedia provocandosi il livido. Le assistenti sociali spiegavano ad entrambi i genitori che avrebbero dovuto correggere i loro metodi educativi, ad esempio spegnendo i dispositivi elettronici durante il momento dei compiti, per concederli in visione solo una volta terminate le incombenze scolastiche, e spingendo il figlio ad un'interazione maggiore con i propri coetanei tramite la frequentazione del c.d. "doposcuola". Le stesse raccomandazioni venivano rivolte alla coppia in ordine all'educazione della figlia di 2 anni la quale, alla presenza degli assistenti sociali, era intenta a giocare col telefono cellulare della madre. La teste, infine, dichiarava che da quanto appreso la famiglia frequentava prevalentemente connazionali, anche se nel complesso appariva sufficientemente integrata nel contesto sociale locale.

Il teste C.F. (N.O.R. Rovigo) riferiva di aver escusso a sommarie informazioni testimoniali il piccolo A. in data 27/1/20 presso la scuola primaria di Porto Viro. Il bambino era risultato abbastanza reticente rispetto alla descrizione dei fatti di cui all'imputazione, sviando spesso le domande degli operanti nonostante fosse in grado di comprenderne perfettamente il significato. Egli, comunque, infine ammetteva quanto accaduto e aggiungeva altri particolari riguardo l'aggressività fisica da parte di entrambi i genitori.

Alla luce di quanto suesposto si ritiene pienamente provato il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina contestato a K.B.A..

Tale reato, che non ha natura di reato necessariamente abituale, può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 52542/2016).

Nel caso di specie dalla testimonianza della maestra del minore, F.T., nonché dalle fotografie acquisite agli atti, appare evidente che la mattina del 9/1/20 il bambino si fosse presentato a scuola con un evidente livido - accompagnato da un notevole gonfiore - sulla guancia provocato dal padre a fini educativi.

A prescindere dalla causa scatenante dell'atto (per aver disegnato su un quaderno da conservare intonso, come riferito da A., o per essersi distratto durante i compiti, come riferito dallo stesso imputato agli assistenti sociali), appare evidente che l'uso della forza posto in essere tramite uno schiaffo sia stato connotato da un rapporto disciplinare tra agente e persona offesa (padre e figlio) e da una finalità disciplinare, come per stessa ammissione sia del minore sia dello stesso imputato.

Tale condotta ha altresì comportato l'insorgere di una lesione, da intendersi come qualsiasi contusione o alterazione sia pure lievissima dell'integrità fisica personale, configurando così l'aggravante di cui all'art. 571 co 2 c.p. contestata in fatto.

Sussiste certamente anche l'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo generico di porre in essere l'atto violento, non essendo dalla norma richiesto il dolo specifico, ovvero un fine particolare ed ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso.

Non si può nemmeno ritenere escluso il dolo dovuto all'ignoranza della legge penale italiana, né può essere invocata la c.d. "esimente culturale", così come anche ribadito di recente dalla Suprema Corte per cui "in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. (Fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata non considerazione di particolari connotazioni culturali e religiose proprie dell'imputato" (cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 8986/2019).

Va a questo punto determinata la pena.

Preliminarmente si ritiene che possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche dato che 1 episodio è rimasto isolato, dato che il nucleo familiare non è stato attenzionato dai servizi sociali né prima né dopo rispetto al fatto di cui all'imputazione.

Il reato di cui all'art. 571 c.p. comma secondo si ritiene pienamente provato poiché è emerso senza alcun dubbio che le lesioni subite bambino siano state causate dalla condotta violenta del padre. Tale norma richiama quoad poenam il trattamento sanzionatorio di cui agli artt. 582 e 583 diminuito di due terzi. Si ritiene pertanto di partire dalla pena di mesi sei di reclusione prevista per l'art. 582 (minimo edittale), diminuita di due terzi a mesi due di reclusione, da considerarsi come pena base del reato di cui all'art. 571 comma 2 c.p., diminuita di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche per una pena finale pari a mesi uno e giorni dieci di reclusione.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Dato l'effetto deterrente della presente condanna e l'incensuratezza dell'odierno imputato si reputa di poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara K.B.A. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi uno e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Motivazione in giorni 30.

Conclusione

Così deciso in Rovigo, il 7 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022.